Conto corrente con la posta

Anno 84° — Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 8 gennaio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie		All'Estero		Nel Regno e Colonie		All'Estero	
Abb. annuo	L. 100	Abb. annuo	L. 200	Abb. annuo	L. 60	Abb. annuo	L. 120
» semestrale	» 50	» semestrale	» 100	» semestrale	» 30	» semestrale	» 60
» trimestrale	» 25	» trimestrale	» 50	» trimestrale	» 15	» trimestrale	» 30
Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4	Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 dicembre 1942-XXI, n. 1538.

Aumento temporaneo dell'organico dei magistrati militari di grado 4°.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la durata dell'attuale stato di guerra i posti di grado 4° nel ruolo dei magistrati militari sono cinque, di cui tre per le funzioni di sostituto procuratore generale militare del Re Imperatore e due per quelle di consigliere relatore.

Per il periodo indicato nel comma precedente, il grado di consigliere relatore aggiunto è abolito.

Art. 2.

Il posto in soprannumero esistente, al momento della entrata in vigore della presente legge, nel grado quarto dei magistrati militari, è conservato, salvo a essere riassorbito quando si verificherà la prima vacanza successiva alla prima attuazione della presente legge.

Art. 3.

I posti di grado quarto nel ruolo dei magistrati militari, che, alla data della cessazione dello stato di guerra risulteranno in eccedenza rispetto all'organico fissato dalla tabella *C* annessa al R. decreto-legge 26 gennaio 1931-IX, n. 122, saranno conservati, salvo a essere gradualmente soppressi in dipendenza delle vacanze che, successivamente a quella data, si formeranno in detto grado.

Art. 4.

Per la durata dell'attuale stato di guerra, le funzioni di segretario della Commissione del personale, quando questa funziona per i magistrati militari, sono esercitate da un funzionario civile del Ministero della guerra, designato dal Ministro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 21 dicembre 1942-XXI, n. 1539.

Istituzione del posto di capo dell'Ufficio cifra e telegrafo presso il Ministero per gli scambi e per le valute e norma di adeguamento all'art. 10 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive variazioni;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli scambi e per le valute, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella tabella *A* allegata al R. decreto 2 dicembre 1941-XX, n. 1326, è aggiunto il seguente ruolo:

PERSONALE CON CARICHE SPECIALI.

(*Gruppo C*).

Grado		Num. dei posti
9° e 8°	Capo dell'Ufficio cifra e telegrafo . .	1

Il capo dell'Ufficio cifra e telegrafo è alle dirette dipendenze del Ministro per gli scambi e per le valute.

Art. 2.

Il capo dell'Ufficio cifra è nominato previo concorso per titoli al quale sono ammessi impiegati con quindici anni di servizio nei ruoli di gruppo *C* delle Amministrazioni dello Stato e che dimostrino una specifica idoneità al posto.

La promozione al grado ottavo è conferita previo giudizio di promovibilità per merito assoluto dopo otto anni di permanenza nel grado inferiore.

Art. 3.

Nella prima attuazione del presente decreto il posto istituito con l'art. 1 può essere conferito a scelta del Ministro per gli scambi e per le valute a funzionario che abbia i prescritti requisiti di capacità tecnica e di merito e che faccia parte delle Amministrazioni statali da non meno di venti anni.

Art. 4.

I posti di commissari aggiunti — grado dodicesimo di gruppo *C* — previsti nel ruolo tecnico di cui alla tabella *A* allegata al R. decreto 2 dicembre 1941-XX, n. 1326, sono ridotti da 22 a 20.

Art. 5.

Le disposizioni del secondo comma dell'art. 10 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, si applicano anche agli impiegati del Ministero per gli scambi e per le valute, che siano risultati idonei in concorso per esame di merito per la promozione al grado 8° di gruppo *A*, bandito in applicazione delle disposizioni contenute nei commi secondo e terzo dell'art. 4, del R. decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1227, purchè abbiano raggiunto l'anzianità di cui al quarto comma dello stesso art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCARDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 453, foglio 31. — MANCINI

REGIO DECRETO 26 settembre 1942-XX, n. 1540.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dell'Invenzione di S. Croce, alla Malpensata in Bergamo.

N. 1540. R. decreto 26 settembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Bergamo, in data 1° dicembre 1941-XX, relativo alla erezione della parrocchia dell'Invenzione di S. Croce, alla Malpensata in Bergamo.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1942-XXI

REGIO DECRETO 2 ottobre 1942-XX, n. 1541.
Riconoscimento, agli effetti civili, alla erezione della Vicaria curata di S. Giovanni Evangelista, in località Piano del comune di Ariano del Polesine (Rovigo).

N. 1541. R. decreto 2 ottobre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, il Vescovo di Adria viene autorizzato, in nome e per conto dell'erigendo Beneficio curaziale di S. Giovanni Evangelista, in località Piano del comune di Ariano nel Polesine, ad acquistare dai germani Pezzolato e consorti, per il prezzo di L. 9000, il terreno con sovrastanti fabbriche, situato in comune amministrativo e censuario di Ariano nel Polesine, località Piano.

Il Vescovo di Adria viene autorizzato ad accettare, in nome e per conto dello stesso Beneficio, la donazione disposta dai germani Moschini e consorti, consistente nel terreno su cui fu costruita la casa canonica.

Il Vescovo di Adria viene autorizzato ad accettare, in nome e per conto della Chiesa curaziale di S. Giovanni Evangelista in località Piano del comune di Ariano nel Polesine, la donazione disposta dai germani Moschini e consorti consistente nel terreno su cui fu costruita la Chiesa stessa, e nell'appezzamento di terreno nudo destinato a piazzale ed adiacenze della Chiesa, del valore approssimativo di L. 1000.

Viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Adria, in data 20 settembre 1939-XVII integrato con postilla di pari data, relativo alla erezione della Vicaria curata di S. Giovanni Evangelista, in località Piano del comune di Ariano del Polesine (Rovigo).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1942-XXI

REGIO DECRETO 2 ottobre 1942-XX, n. 1542.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Dossena (Bergamo).

N. 1542. R. decreto 2 ottobre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Santissimo Sacramento, in Dossena (Bergamo).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1942-XXI

REGIO DECRETO 2 ottobre 1942-XX, n. 1543.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, in Cupramarittima (Ascoli Piceno).

N. 1543. R. decreto 2 ottobre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Santissimo Rosario, in Cupramarittima (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1942-XXI

REGIO DECRETO 13 novembre 1942-XXI, n. 1544.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola d'arte ceramica « Richard Ginori » di Sesto Fiorentino.

N. 1544. R. decreto 13 novembre 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola d'arte ceramica « Richard Ginori » di Sesto Fiorentino viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1942-XXI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 11 luglio 1942-XX.

Ampliamento della concessione di piscicoltura nel torrente Staggia in territorio del comune di Stia, disposta a favore del sig. Puccini Federico.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca 8 ottobre 1931-IX, n. 1604, e 2 del R. decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 12 ottobre 1926-IV, che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Visto il decreto 24 marzo 1939-XVII dell'allora competente Ministero dell'agricoltura e delle foreste, registrato alla Corte dei conti addì 5 aprile stesso anno, registro n. 6 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 2, col quale veniva approvato e reso esecutorio il disciplinare 31 ottobre 1938-XVII e disposta, a decorrere dalla data del decreto e fino al 23 marzo 1954-XXXII, la concessione di piscicoltura di un tratto delle acque del terreno Staggia a favore del sig. Puccini Federico di Antonio, residente in Stia;

Viste le domande con le quali il Puccini chiede l'ampliamento della concessione;

Sentiti i pareri dell'Ufficio del genio civile e dell'Intendenza di finanza di Arezzo;

Presa visione del deposito di lire 400 (quattrocento) in numerario (quietanza n. 168/17992 di pos. del 19 gennaio 1939-XVII), effettuato alla Sezione della Regia tesoreria provinciale di Arezzo, a garanzia della osservanza degli obblighi assunti per la concessione in vigore;

Visti gli atti 14 ottobre 1941-XIX e 17 giugno 1942-XX aggiuntivi al sopraccennato disciplinare 31 ottobre 1938-XVII e l'annessa planimetria, che fa parte integrante del medesimo, nella quale la nuova zona acquea da riservare risulta delimitata;

Decreta:

La concessione di piscicoltura del torrente Staggia, per il tratto compreso da m. 83,80 a monte della Briglia della Madonna a m. 30 a valle della derivazione Batisti, scorrente nel territorio del comune di Stia, disposta a favore del sig. Puccini Federico con decreto Ministeriale 24 marzo 1939-XVII, viene ampliata, a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 23 marzo 1954-XXXII, nella seguente misura:

Nelle acque del torrente Staggia, a monte della briglia Castagnoli II, ed a valle sino a m. 20, oltre lo sfioratore del canale Batisti e nelle acque del fosso Oia, dalla confluenza con lo Staggia alla briglia del ponte Bifolco.

Tutte le suddette acque scorrono nel territorio del comune di Stia.

Il godimento della concessione è subordinato al pagamento anticipato di un ulteriore canone annuo di L. 100 (cento), così da raggiungere l'ammontare complessivo di L. 300 (trecento), ed è subordinato, altresì, alla piena osservanza di tutte le norme contenute nel disciplinare 31 ottobre 1938-XVII e negli atti aggiuntivi ai medesimi 14 ottobre 1941-XIX e 17 giugno 1942-XX — tutti allegati al decreto — nonchè delle leggi e regolamenti vigenti sulla pesca.

La concessione avrà termine il 23 marzo 1954-XXXII di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'iscrizione del credito relativo.

Il prefetto della provincia di Arezzo è incaricato dell'esecuzione del decreto, previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 11 luglio 1942-XX

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca
G. Ricci

(36)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 27 ottobre 1942-XX.

Nomina del presidente e costituzione del Consiglio direttivo dell'Istituto fascista di medicina sociale.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 4 del R. decreto 8 agosto 1942-XX, n. 1190, sul riordinamento dell'Istituto italiano di igiene, previdenza ed assistenza sociale;

Sentito il Segretario del P.N.F. ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Su proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Armando Ronchi, è nominato presidente dell'Istituto fascista di medicina sociale.

Art. 2.

Il Consiglio direttivo dell'Istituto predetto, per il quadriennio novembre 1942-XXI - ottobre 1946-XXV, è costituito dalle seguenti persone:

Dott. Giovanni Petragnani, direttore generale della Sanità pubblica, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Cons. naz. dott. Renato Marzolo, segretario generale delle Corporazioni, in rappresentanza del Ministero delle corporazioni;

Prof. dott. Carmelo Midulla, libero docente in medicina sociale, designato dal Ministero dell'educazione nazionale;

Dott. Francesco Ferraro, dell'Istituto di igiene della Regia università di Roma, in rappresentanza del P.N.F.;

Dott. Orfeo Sellani, presidente dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Cons. naz. dott. Ferruccio Lantini, presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale;

Cons. naz. avv. Mario Zamboni, commissario del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

Cons. naz. avv. Vito Palermo, presidente della Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia per i lavoratori agricoli;

Cons. naz. dott. Nazzareno Bonfatti, presidente della Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia per i lavoratori dell'industria;

Cons. naz. dott. Leonardo Gana, presidente della Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio;

Cons. naz. prof. Cornelio Di Marzio, presidente della Cassa nazionale di assistenza della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;

Cons. naz. dott. Mario D'Havet, presidente dell'Istituto nazionale fascista di assistenza per i lavoratori delle aziende del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari.

Roma, addì 27 ottobre 1942-XX

(46) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 30 dicembre 1942-XXI.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale della Banca del Mezzogiorno, con sede in Salerno.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuta la necessità di sostituire la procedura di liquidazione in corso della Banca del Mezzogiorno, società anonima, con sede in Salerno, con la speciale procedura di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del predetto Regio decreto-legge;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito della Banca del Mezzogiorno, società anonima, con sede in Salerno, e la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda è sostituita con la speciale procedura di liquidazione regolata dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 dicembre 1942-XXI

(47) MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1942-XXI.

Approvazione del nuovo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali del Regno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942-XX, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Ritenuto che in seguito al nuovo ordinamento dei Corsorzi agrari provinciali occorre provvedere a termini dell'art. 29 della legge citata alla approvazione del loro nuovo statuto;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali approvato col decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII è abrogato.

Art. 2.

Gli statuti dei singoli Consorzi agrari provinciali, integrati con la indicazione della ragione sociale e muniti del visto di approvazione ministeriale, a termini dell'art. 2 del decreto di cui al precedente articolo, e le loro successive modificazioni sono del pari abrogati.

Art. 3.

E' approvato il nuovo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali nel testo allegato al presente decreto, composto di 31 articoli.

Art. 4.

A datare dalla pubblicazione del presente decreto, i Consorzi agrari provinciali saranno retti dallo statuto tipo allegato al presente decreto. Detto statuto, debitamente integrato nella ragione sociale e munito del visto di approvazione ministeriale, sarà pubblicato immediatamente, a cura del Consorzio, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1942-XXI

Il Ministro: PARESCHI

Statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali

TITOLO I.

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di . . . . è, per effetto dell'art. 18 della legge 18 maggio 1942-XX, n. 566, persona giuridica privata, ha sede centrale in . . . . domicilio nei propri uffici e durata illimitata.

Esso può istituire dipendenze periferiche nel territorio della Provincia.

Il Consorzio partecipa alla Federazione italiana dei Consorzi agrari.

Art. 2.

Il Consorzio ha per fine di contribuire all'incremento e al miglioramento della produzione agricola nella Provincia a tale uopo esercita, con riguardo sopratutto alle esigenze provinciali e sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, attività commerciale e industriale, diretta a somministrare agli agricoltori quanto loro occorra per il razionale esercizio dell'agricoltura, e a provvedere al collocamento e alla proficua utilizzazione dei prodotti agricoli.

In particolare il Consorzio:

1) produce, acquista e vende merci, sementi, prodotti, attrezzi, macchine, scorte vive e morte e tutto ciò che può riuscire utile all'esercizio dell'agricoltura.

2) esegue, promuove e agevola la raccolta, il trasporto, la lavorazione e il collocamento dei prodotti del suolo e di tutte le industrie connesse con l'agricoltura, sia operando come intermediario sia come contraente.

Le operazioni di cui ai numeri precedenti potranno essere compiute anche con non partecipanti, e anche prestando garanzia ad acquirenti e produttori e facendo anche credito agli acquirenti;

3) provvede, secondo le istruzioni della Federazione italiana dei Consorzi agrari, alle operazioni di ammasso e a quelle di utilizzazione collettiva dei prodotti agricoli, ed eventualmente, alle operazioni di esecuzione relative alla difesa delle piante coltivate e dei prodotti agricoli contro cause nemiche;

4) dà a prestito o in affitto agli agricoltori della Provincia macchine e attrezzi;

5) compie direttamente, o come ente intermediario, operazioni di credito agrario di esercizio in natura, nonchè anticipazioni ai produttori, in caso di utilizzazione, trasformazione, e vendita collettiva dei loro prodotti;

6) concorre, secondo le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e collaborando con gli organi dello stesso, a studi e ricerche sperimentali, nonchè all'impianto di stazioni di prova nell'interesse dell'agricoltura.

Il Consorzio potrà costituire società o enti, o partecipare a società o enti già esistenti, i cui scopi possono interessare l'attività consortile.

Qualora la Federazione italiana dei Consorzi agrari, in seguito alla approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ritenesse opportuno costituire società o enti o partecipare a società o enti già esistenti per il raggiungimento di scopi interessanti l'economia agricola dell'intero territorio nazionale ovvero di quello di una o più Provincie, il Consorzio sarà tenuto, se richiesto, a dare la sua partecipazione alla iniziativa.

Art. 3.

Nell'esercizio della sua attività, compresa quella relativa ai contratti di trasporto e di assicurazione, il Consorzio deve fare capo ai Servizi della Federazione italiana dei Consorzi agrari, della quale seguirà le direttive organizzative, amministrative e commerciali.

La Federazione ha la facoltà di fare eseguire ispezioni e verifiche, a mezzo di propri funzionari, sull'andamento generale del Consorzio e sul funzionamento di tutti i suoi servizi ordinari e speciali, nonchè per gli accertamenti relativi alla sua posizione patrimoniale, economica e finanziaria.

Il Consorzio deve inviare alla Federazione italiana dei Consorzi agrari lo statuto, comunicandone le successive modificazioni, triplice copia del bilancio annuale e delle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci nei 30 giorni dalla approvazione del bilancio, insieme ad un elenco dettagliato, per quantità e valore, delle merci vendute, con la dimostrazione statistica dell'attività svolta per gli ammassi obbligatori e volontari e per le altre attività di carattere collettivo.

I documenti suddetti devono essere firmati dal presidente, dal direttore e da uno dei sindaci.

Il Consorzio deve, inoltre, inviare alla Federazione in duplice copia i verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato amministrativo e del Collegio dei sindaci entro 15 giorni dalla data della riunione, nonchè copia delle situazioni contabili trimestrali.

TITOLO II.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE E PARTECIPANTI

Art. 4.

La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario è di lire 100 se il partecipante è persona fisica, di lire 1000 se è persona giuridica.

Le azioni dei soppressi Consorzi e enti cooperativi, ai quali è succeduto il Consorzio, non ancora rimborsate agli interessati, sono ragguagliate, rispettivamente per le persone fisiche e per quelle giuridiche, ai valori indicati nel comma precedente.

La partecipazione al Consorzio obbliga i partecipanti, siano essi persone fisiche o giuridiche, esclusivamente per le quote sottoscritte.

Le quote di partecipazione non possono essere cedute con effetti verso il Consorzio, nè possono essere sottoposte a pegno o a vincolo. Esse si intendono vincolate in ogni caso a favore del Consorzio per tutti gli obblighi di qualsiasi natura del partecipante e dei suoi eredi verso il Consorzio stesso. La presente disposizione sarà inserita in ciascun certificato di partecipazione.

L'importo delle quote sottoscritte deve essere versato entro tre mesi dalla data di accettazione della domanda a partecipante, in mancanza di che si perde la qualità di partecipante e le rate versate restano acquisite al Consorzio.

Art. 5.

Sono partecipanti del Consorzio:

a) i soci dei soppressi Consorzi e Enti cooperativi ai quali è succeduto il Consorzio, le cui quote non siano state ancora rimborsate agli interessati;

b) la Federazione italiana dei Consorzi agrari;

c) le persone fisiche e giuridiche che esercitano una attività agricola, ovvero una attività creditizia o industriale connesse con l'agricoltura nel territorio della Provincia.

La qualità di partecipante non si acquista per successione a qualsiasi titolo dovuta, ma solo col consenso del Consiglio di amministrazione.

L'ammissione a partecipante di cui alla lettera *c*) è deliberata dal Consiglio di amministrazione, e se il richiedente è persona giuridica, la delibera di ammissione è soggetta alla approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

E' ammesso il recesso dei partecipanti persone fisiche quando coloro che lo chiedono dimostrino di avere cessato dall'esercizio di qualsiasi attività agraria nel territorio della Provincia; e nel caso di persone giuridiche quando l'Ente richiedente dimostri di avere modificato i propri scopi statutari nel senso che esso non eserciti più alcuna delle attività per le quali fu ammesso a partecipante del Consorzio.

Sulle domande di recesso delibera il Consiglio di amministrazione quando si tratta di persone giuridiche, il Comitato amministrativo se di persone fisiche.

Nel caso di accoglimento della domanda di recesso viene corrisposto agli interessati soltanto l'importo del valore nominale delle quote possedute.

Si farà luogo alla esclusione del partecipante persona fisica, oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4, negli altri casi previsti dal primo comma degli articoli 2286 e 2288 del Codice civile.

La deliberazione di esclusione è adottata dal Consiglio di amministrazione e contro di essa l'escluso potrà proporre opposizione, nei 30 giorni dalla comunicazione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

I partecipanti hanno diritto:

a) di usufruire dei vantaggi che il Consorzio offre per gli acquisti e per le vendite e per le altre operazioni dell'Ente;

b) di votare nelle assemblee;

c) di partecipare al riparto degli utili secondo le norme dell'art. 26.

TITOLO III.

PATRIMONIO

Art. 7.

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

a) delle quote provenienti dalla trasformazione delle azioni spettanti ai soci dei soppressi Consorzi e Enti cooperativi ai quali è succeduto il Consorzio agrario, non ancora rimborsate agli interessati;

b) delle quote di partecipazione della Federazione italiana dei Consorzi agrari;

c) delle quote di partecipazione già sottoscritte da altri enti e di quelle che saranno sottoscritte da altre persone fisiche e giuridiche, ammesse a partecipanti a sensi dell'art. 5;

d) di ogni altro cespite patrimoniale che sia pervenuto o pervenga a qualunque titolo al Consorzio;

e) delle riserve.

TITOLO IV.

ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 8.

Sono organi del Consorzio:

a) la Presidenza;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Comitato amministrativo;

d) l'Assemblea dei partecipanti;

e) il Collegio dei sindaci.

Presidenza

Art. 9.

La Presidenza del Consorzio è costituita dal presidente e dal vice presidente, nominati su designazione, rispettivamente, della Confederazione fascista degli agricoltori e della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Essi, salvo revoca da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 10.

A capo del Consorzio è il presidente che ne ha la legale rappresentanza a tutti gli effetti. Egli vigila sullo svolgimento dell'attività consortile e ne riferisce alle autorità superiori.

Egli convoca e presiede l'assemblea generale dei partecipanti, il Consiglio di amministrazione e il Comitato amministrativo, ne dirige le discussioni e le votazioni e cura che i verbali delle riunioni siano esattamente redatti e inseriti negli appositi libri prescritti dall'art. 27.

Egli firma i verbali delle riunioni dell'assemblea generale unitamente agli scrutatori e al direttore, quelli del Consiglio di amministrazione e del Comitato amministrativo unitamente al direttore, che è il segretario di questi organi.

La firma del Consorzio è affidata al presidente congiuntamente al direttore o ad un vice-direttore o ad un capo di servizio.

Il presidente, previa conforme delibera del Consiglio di amministrazione o del Comitato amministrativo da esso Consiglio delegato, può conferire al direttore, ai vice-direttori e ai capi di servizio la facoltà di firma per gli atti relativi al servizio o ufficio ad essi affidato.

La rappresentanza in giudizio davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione, compresa la Corte di cassazione, è affidata al presidente, il quale avrà facoltà di promuovere le azioni davanti alla autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, e di nominare procuratori alle liti e avvocati anche per la Cassazione.

Il vice-presidente sostituisce il presidente, nella esplicazione dei compiti ad esso affidati, in caso di assenza o di impedimento.

E' accordata al presidente e al vice-presidente una indennità la cui misura sarà proposta dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui spetta di approvarla.

Consiglio di amministrazione

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

del presidente e del vice presidente;

di un delegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

di un membro nominato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;

di un membro nominato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

di un membro nominato dall'Ente nazionale fascista della cooperazione;

di un membro nominato dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari;

di 4 membri eletti dalla assemblea, in rappresentanza dei partecipanti.

Non possono ricoprire la carica di componente il Consiglio di amministrazione persone che siano fra loro parenti od affini fino al 3° grado incluso.

Il direttore partecipa alle riunioni del Consiglio e ne è il segretario.

Art. 12.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Se quelli nominati come all'articolo precedente, vengono a cessare, per qualsiasi motivo, dalla carica, saranno sostituiti con le persone nominate, al loro posto, dalle autorità governative o enti competenti.

Per quelli elettivi la sostituzione, fino alla prossima assemblea, spetta al Consiglio di amministrazione.

I componenti il Consiglio hanno diritto al rimborso delle spese effettive per il disimpegno del loro ufficio, oltre ad una indennità di presenza la cui misura sarà proposta dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui ne spetta l'approvazione.

I componenti il Consiglio sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione e non contraggono per effetto della loro gestione, altre responsabilità che quelle stabilite a carico degli amministratori delle società per azioni.

Art. 13.

Spetta al Consiglio di amministrazione di deliberare su tutto quanto interessa l'attività del Consorzio e su tutte le materie di ordinaria e straordinaria amministrazione che, per il presente statuto, non siano tassativamente riservate alle assemblee o agli altri organi amministrativi o non siano state dal Consiglio delegate al Comitato amministrativo.

In particolare il Consiglio delibera:

1) sulle proposte di modificazioni statutarie da sottoporre alla assemblea straordinaria;

2) sul bilancio e sul conto economico annuale da presentare alla assemblea unitamente ad una relazione illustrativa;

3) sull'ammissione di nuovi partecipanti non persone fisiche;

4) sui regolamenti interni;

5) sulla organizzazione centrale dei servizi e sulla apertura e chiusura delle filiali;

6) sulla nomina del componente il Comitato amministrativo di cui all'art. 15;

7) sull'organico del personale e sulle norme che ne regolano l'assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico e di quiescenza, ad eccezione del direttore, dei vice-direttori e dei capi di servizio del Consorzio;

8) sulla costituzione, ad iniziativa del Consorzio, di società o enti i cui scopi possano interessare l'attività consortile e sulla partecipazione del Consorzio a società o enti già esistenti o da costituirsi aventi gli scopi suddetti;

9) sulle direttive da applicare in materia di concessioni di credito, di tassi d'interesse e di garanzie;

10) sull'acquisto e sulla vendita di beni immobili e di diritti reali immobiliari;

11) sull'assunzione di oneri reali immobiliari;

12) sull'impiego dei fondi.

Le deliberazioni di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10 e 11 sono soggette all'approvazione ministeriale.

L'approvazione del bilancio e del conto economico annuale da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, avrà luogo dopo che su di esso avrà deliberato l'assemblea e si sarà pronunziata la Federazione italiana dei Consorzi agrari.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente con lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno spedita, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza, a tutti i componenti il Consiglio, al Collegio dei sindaci e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta per telegramma o fonogramma entro un termine più breve.

Alle adunanze assistono i sindaci.

Sono valide le deliberazioni adottate dal Consiglio con la presenza della metà più uno dei suoi membri e col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

I verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione devono essere trasmessi, nel testo integrale, in duplice copia entro 15 giorni alla Federazione italiana dei Consorzi agrari che ne trasmetterà copia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste col proprio parere, e trascritti nell'apposito libro prescritto dall'art. 27.

Comitato amministrativo

Art. 15.

Il Comitato amministrativo è composto del presidente, del vice-presidente, dei delegati della Federazione italiana dei Consorzi agrari e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione e di un membro scelto dal Consiglio tra i consiglieri rappresentanti gli altri partecipanti.

Esso si riunisce ogni volta che il presidente ritenga opportuno di convocarlo o a ciò sia richiesto da uno dei suoi componenti.

Il Comitato delibera con la maggioranza dei suoi componenti e dei voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.
Il direttore del Consorzio partecipa alle riunioni del Comitato e ne è il segretario.

Art. 16.

Spetta al Comitato di deliberare:
a) sulle concessioni di credito, sulla misura degli interessi e sulle garanzie;
b) sulle cancellazioni, riduzioni, postergazioni, surroghe, subingressi e trascrizioni ipotecarie e rinunzie a ipoteche legali, esonerando, in ogni caso, il conservatore delle ipoteche da ogni responsabilità;
c) sulle cancellazioni e annotazioni di inefficacia delle trascrizioni anche di precetto immobiliare;
d) sulle nomine, promozioni e licenziamento del personale, escluso quello la cui nomina è di competenza della Federazione italiana dei Consorzi agrari, e sulla determinazione dei relativi assegni e indennità;
e) sulla indicazione, previa la relativa delega del Consiglio di amministrazione, dei dirigenti ai quali il presidente potrà delegare la firma e rilasciare procure e sulla determinazione dei loro poteri;
f) sull'acquisto, alienazioni, tramutamenti, vincoli e svincoli dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato;
g) sulla ammissione di nuovi partecipanti persone fisiche;
h) sulla apertura e chiusura delle agenzie, sub-agenzie, depositi e recapiti.
Alle deliberazioni adottate dal Comitato per delega del Consiglio si applica il disposto del penultimo comma dell'art. 13.
Per la trasmissione dei verbali delle adunanze del Comitato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e alla Federazione italiana dei Consorzi agrari si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 14.

Art. 17.

Le assemblee dei partecipanti sono ordinarie e straordinarie.
Quando siano legalmente costituite, esse rappresentano i partecipanti e deliberano validamente su tutte le materie loro attribuite dal presente statuto.

Art. 18.

L'assemblea ordinaria avrà luogo ogni anno non oltre il mese di aprile.
Spetta ad essa:
a) di deliberare sul bilancio e sul conto economico dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il tramite della Federazione italiana dei Consorzi agrari, che esprimerà su di essi al Ministero predetto il proprio parere;
b) di nominare i propri rappresentanti in seno al Consiglio di amministrazione a termine dell'art. 11;
c) di formulare voti e proposte concernenti l'attività consortile;
d) di trattare tutti gli altri oggetti di cui fosse investita dal Consiglio di amministrazione o da almeno un decimo dei partecipanti.
La domanda dei partecipanti dovrà essere fatta per iscritto e presentata al Consiglio non più tardi del 15 febbraio.
L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche allo statuto consortile, da proporre al Ministero dell'agricoltura e delle foreste tramite la Federazione italiana dei Consorzi agrari, e sugli affari eccedenti le attribuzioni del Consiglio.
Si farà luogo alla sua convocazione anche su richiesta del Collegio dei sindaci o di almeno un quinto dei partecipanti, entro il mese dalla richiesta stessa.

Art. 19.

Il presidente convocherà le assemblee con avviso da inserirsi almeno 15 giorni prima della adunanza nel Foglio annunzi legali della Provincia e da affiggersi in modo visibile all'esterno della sede centrale.
In tale avviso e in quello che a mezzo postale sarà inviato a tutti i partecipanti, si indicheranno gli oggetti posti all'ordine del giorno.
Le proposte di modificazione o di aggiunta all'ordine del giorno, formulate in termini precisi, saranno pubblicate all'esterno della sede consortile, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e gli emendamenti dovranno essere presentati per iscritto al presidente almeno 5 giorni innanzi.
E' in facoltà del presidente di convocare le assemblee ordinaria e straordinaria anche in città e luoghi diversi da quelli ove ha sede il Consorzio.

Art. 20.

Le assemblee ordinarie e straordinarie si riterranno validamente costituite qualunque sia l'ammontare delle quote di partecipazione rappresentatevi.
Le assemblee sono presiedute dal presidente del Consorzio e, in sua assenza, dal vice presidente, con l'assistenza del direttore che è il segretario delle assemblee stesse.
L'assemblea nomina due scrutatori tra i partecipanti che non rivestano cariche sociali.
Qualora l'ordine del giorno non si esaurisse nella adunanza, il presidente comunicherà ai convenuti il giorno di prosecuzione della discussione senza uopo di altre pubblicazioni.
Ogni partecipante ha un solo voto, qualunque numero di quote di partecipazione possegga, e può nelle assemblee rappresentare solo un altro partecipante che lo abbia delegato, e votare per lui.
I partecipanti, persone giuridiche, sono rappresentati dal loro presidente o da un membro del Consiglio investito della rappresentanza anche per semplice delega della Presidenza.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta; nel caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
I verbali della assemblea sia ordinaria che straordinaria sono firmati dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori.
Essi devono essere integralmente trascritti su appositi libri ed inviati entro 30 giorni dalla adunanza in triplice copia alla Federazione italiana dei Consorzi agrari, che ne trasmetterà due copie con il suo parere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Collegio dei sindaci

Art. 21.

Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri, di cui uno, con funzioni di presidente, in rappresentanza del Ministero delle finanze, uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e uno in rappresentanza del Ministero delle corporazioni.
I sindaci durano in carica tre anni e alla scadenza possono essere riconfermati.
Se durante il triennio debba farsi luogo alla sostituzione di alcuni di essi, i nuovi nominati durano in carica per il residuo tempo in cui sarebbero rimasti in carica i membri sostituiti.
Per il Collegio sindacale valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sui sindaci delle società per azioni.
I verbali delle riunioni del Collegio dei sindaci devono essere inviati, entro 15 giorni dalla data della riunione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e alla Federazione italiana dei Consorzi agrari.
Detti verbali devono essere trascritti nell'apposito libro prescritto dall'art. 27.
Spetta ai sindaci, a carico del bilancio del Consorzio, una retribuzione annua deliberata dall'assemblea per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

TITOLO V.

DIREZIONE E PERSONALE

Art. 22.

Il direttore sorveglia e regola tutti i servizi ed è il capo del personale.
Egli cura la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato amministrativo e delle assemblee, nonchè la regolare gestione amministrativa e finanziaria del Consorzio, in conformità delle direttive impartite dagli organi competenti.
Provvede, particolarmente, alla organizzazione dei servizi e uffici della sede centrale e delle dipendenze periferiche, propone agli organi competenti l'assunzione, la destinazione, il trasferimento, la promozione e il licenziamento del personale, risponde della regolare tenuta dei libri obbligatori.

Firma, unitamente al presidente e agli scrutatori, i verbali delle assemblee generali, unitamente al presidente, quelli del Consiglio di amministrazione e del Comitato amministrativo e gli atti per cui sia richiesta la firma congiunta e le cambiali, nonchè, singolarmente, gli atti, contratti e corrispondenza relativi alla esecuzione delle delibere del Consiglio e del Comitato amministrativo, alla applicazione delle direttive dei medesimi, nonchè la girata delle cambiali e altri effetti di commercio e le quietanze ordinarie. Firma singolarmente anche gli atti per i quali abbia ricevuto delega ai sensi dell'art. 10.

Il direttore è coadiuvato dai vice-direttori e da capi di servizio o ufficio i poteri dei quali risulteranno dalle procure ad essi rilasciate dal presidente in seguito a delibera del Comitato amministrativo.

I vice-direttori e i capi di servizio sostituiscono, in caso di assenza, il direttore secondo le designazioni del medesimo.

Art. 23.

Il direttore e i vice-direttori, la cui nomina, come quella dei capi di servizio, spetta alla Federazione italiana dei Consorzi agrari, fanno parte del personale della Federazione stessa in un ruolo particolare.

Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dal regolamento organico deliberato dal Consiglio di amministrazione e, previo parere della Federazione italiana dei Consorzi agrari, approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Sono a carico del bilancio consortile tutti gli oneri, compresi quelli per il trattamento di quiescenza, dipendenti dalle prestazioni del direttore, dei vice-direttori e dei capi di servizio.

TITOLO VI.

Bilancio - Utili - Riserve

Art. 24.

L'esercizio del Consorzio corrisponde all'anno solare.

Entro 4 mesi dalla fine dell'esercizio deve essere presentato all'assemblea il bilancio, la cui approvazione definitiva spetta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le gestioni di ammasso e quelle di carattere collettivo speciale affidate al Consorzio devono avere una contabilità separata, le cui risultanze rientreranno periodicamente nella contabilità generale.

Entro 30 giorni dalla adunanza dell'assemblea che ha deliberato sul bilancio, il presidente lo trasmette, per il tramite della Federazione italiana dei Consorzi agrari, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, con le relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci.

Il Consorzio dovrà compilare, alla fine di ogni trimestre, una situazione contabile generale sul modulo predisposto dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari e approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Tale situazione contabile dovrà essere inviata in duplice copia entro il mese successivo alla scadenza del trimestre alla Federazione italiana dei Consorzi agrari che ne trasmetterà una copia con le proprie eventuali osservazioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 25.

Il bilancio deve indicare l'ammontare delle quote di partecipazione sottoscritte e di quelle effettivamente versate, le attività e le passività del Consorzio, l'utile e la perdita dell'esercizio, secondo le risultanze del conto profitti e perdite, che fa parte integrante del bilancio stesso.

Oltre a ciò nel bilancio devono essere indicati, separatamente, i saldi delle gestioni degli ammassi obbligatori, e volontari e quelli dei servizi speciali di utilizzazione collettiva e di vendita vincolata dei prodotti agricoli affidate al Consorzio.

Il modulo del bilancio e del rendiconto economico sarà predisposto dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari e approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 26.

L'utile netto dell'esercizio, escluso quello relativo alle gestioni degli ammassi obbligatori, viene ripartito come segue:

a) il 20 % alla riserva;

b) una remunerazione ai partecipanti, da determinarsi in proporzione all'ammontare globale delle quote di partecipazione riferito al patrimonio consortile, e che non potrà superare, in ogni caso, il 5 % del valore nominale delle quote di partecipazione.

Il diritto alla riscossione di tale remunerazione decade dopo cinque anni dalla approvazione del bilancio;

c) una percentuale non superiore al 20 % per riduzione dei prezzi delle materie utili all'agricoltura;

d) una percentuale non superiore al 20 % a favore di iniziative dirette all'incremento e al perfezionamento della produzione agricola;

e) il residuo alla riserva straordinaria.

Art. 27.

Presso il Consorzio devono essere tenuti i seguenti libri:

a) il libro dei partecipanti;

b) i libri dei verbali delle assemblee generali, del Consiglio di amministrazione, del Comitato amministrativo e del Collegio dei sindaci;

c) il libro degli inventari;

d) il libro giornale;

e) il libro copia-lettere;

f) i libri ausiliari e i partitari che vengano caso per caso prescritti dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari o dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste su proposta della Federazione medesima.

Per il bollo e la vidimazione dei libri sopra elencati si seguiranno le norme stabilite dalla legge per gli analoghi libri delle società per azioni.

Art. 28.

Il servizio di cassa del Consorzio è affidato ad uno o più Istituti di credito di notoria solidità, proposti dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari e approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Tali Istituti potranno essere esonerati dal prestare cauzione.

Ai funzionari del Consorzio che hanno maneggio di valori dovrà essere richiesta la prestazione di una cauzione.

TITOLO VII.

Scioglimento e liquidazione

Art. 29.

Quando il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sulla scorta dei documenti contabili e delle notizie in suo possesso, abbia constatato la perdita di una parte notevole del patrimonio e ritenga opportuno di prendere in esame l'eventuale messa in liquidazione del Consorzio, inviterà il presidente, sentita la Federazione italiana dei Consorzi agrari, a convocare in assemlea straordinaria i partecipanti per interpellarli se intendono reintegrare in tutto o in parte il patrimonio dell'Ente.

Se i partecipanti delibereranno negativamente o in misura dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste giudicata inadeguata, il Ministero medesimo promuoverà mediante decreto Reale da emanarsi d'intesa col Ministero delle finanze e con quello delle corporazioni, lo scioglimento e la liquidazione del Consorzio.

I liquidatori saranno nominati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di intesa col Ministero delle finanze, con quello delle Corporazioni e con la Federazione italiana dei Consorzi agrari; e la liquidazione avrà luogo con le forme stabilite dal Codice civile per la liquidazione delle società per azioni.

L'eventuale avanzo della liquidazione sarà, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, messo a disposizione della Federazione italiana dei Consorzi agrari per la costituzione di un nuovo Consorzio agrario provinciale ovvero, qualora il Ministero lo ritenga opportuno, potrà essere distribuito ai partecipanti in proporzione della loro partecipazione.

Disposizioni finali e transitorie

Art. 30.

Qualora il valore complessivo delle quote possedute dal singolo partecipante non raggiunga l'ammontare di lire 100 e di lire 1000, rispettivamente per le persone fisiche e le persone giuridiche, dovrà essere effettuato il versamento della differenza entro il termine stabilito dal Consiglio di amministrazione.

In mancanza di tale versamento si perde la qualità di partecipante e le somme in possesso del Consorzio sono rimborsate agli interessati.

Nel caso in cui il partecipante sia in possesso di quote superiori a lire 100 e a lire 1000, rispettivamente per le due categorie sopraindicate, ma non sufficienti a coprire più quote di tali importi, saranno a lui riconosciute tante quote di partecipazione quante risultano coperte dal valore complessivo delle quote da lui possedute.

La frazione di lire 100 o di lire 1000 sarà rimborsata agli interessati, qualora essi non effettuino il versamento necessario a coprire un'altra quota di partecipazione, nel termine stabilito dal Consiglio di amministrazione.

Art. 31.

Per la prima composizione del Consiglio di amministrazione la nomina dei rappresentanti dei partecipanti sarà effettuata, su proposta della Federazione italiana dei Consorzi agrari, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in luogo dell'assemblea.

I membri del Cosiglio così nominati durano in carica fino alla prima riunione dell'assemblea.

(4)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 24 dicembre 1942-XXI.

Autorizzazione al Comando generale della Gioventù italiana del Littorio ad accettare un legato disposto dal defunto sig. Luigi Ciarletti.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Premesso che il sig. Luigi Ciarletti fu Giovanni, con testamento pubblico in data 1° settembre 1938-XVI, ha disposto un lascito di L. 5000 in titoli di Stato, a favore di ciascuno dei Comandi G.I.L. di Fascio di Pralungo e Tollegno;

Considerata la opportunità di accettare il lascito;

Veduto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta

di autorizzare il Comando generale della Gioventù italiana del Littorio all'accettazione del legato in titoli di Stato dell'importo nominale di lire 10.000 disposto dal defunto sig. Luigi Ciarletti e di delegare il comandante federale della G.I.L. di Vercelli a compiere gli atti necessari per l'accettazione del legato stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 dicembre 1942-XXI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
VIDUSSONI

(19)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 24 dicembre 1942-XXI.

Autorizzazione alla Gioventù italiana del Littorio ad accettare una donazione disposta a suo favore dalla signorina Milanesi Valentina.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Premesso che la signorina Milanesi Valentina fu Giuseppe si è determinata di donare al Comando della G.I.L. del Fascio di combattimento di Ghemme (Patronato scolastico) una cartella al portatore del Debito pubblico italiano del capitale nominale di lire 5000;

Considerata l'opportunità di accettare la donazione;

Veduta la legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta

di autorizzare la Gioventù italiana del Littorio ad accettare la donazione disposta dalla signorina Milanesi Valentina della cartella al portatore del Debito pubblico italiano, Prestito redimibile 3,50 %, serie 37, numeri 2444251 - 2444300, del capitale nominale di lire 5000, i cui interessi dovranno essere destinati al finanziamento delle attività del Patronato scolastico di Ghemme ed in modo particolare per l'acquisto di libri, divise ed altre occorrenze per i giovani bisognosi di Ghemme e di delegare il comandante federale della G.I.L. di Novara a compiere gli atti necessari per l'accettazione della donazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 dicembre 1942-XXI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
VIDUSSONI

(21)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 24 dicembre 1942-XXI.

Autorizzazione alla Gioventù italiana del Littorio ad accettare una donazione disposta in suo favore dal sig. Giuseppe Cesare detto Sacchi fu Felice, di Gualdrasco di Bornasco.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Premesso che con atto Claudio De Lutti, notaio residente in Pavia, il signor Giuseppe Cesare, detto Sacchi fu Felice, domiciliato a Gualdrasco di Bornasco, ha dichiarato di donare alla Gioventù italiana del Littorio un Buono del Tesoro novennale 1950 del valore nominale di lire 10.000;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Veduta la legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta

di autorizzare la Gioventù italiana del Littorio ad accettare la donazione disposta in suo favore dal signor Giuseppe Cesare, detto Sacchi fu Felice, domiciliato a Gualdrasco di Bornasco, del Buono del Tesoro novennale 1950, seconda emissione, serie 20ª, numeri 0415941-0415960, con cedola dal 15 febbraio 1942, del valore nominale di lire 10.000 (diecimila) e di delegare il comandante federale della G.I.L. di Pavia a compiere gli atti necessari per l'accettazione della donazione stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 dicembre 1942-XXI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
VIDUSSONI

(20)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco n. 13.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	249539	182 —	Fermi Cleonice fu Angelo ved. Mey, dom. a Firenze, con usufrutto ad Aliotti *Alice* fu Domenico, ved. Magistrali, dom. a Piacenza.	Come contro, con usufrutto ad Aliotti *Elisa* fu Domenico, ecc., come contro.
P. R. 5 %	39	20 —	Riella *Primo* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Manzini Anna, chiamata Rosa fu *Domenico*, ved. Riella, dom. a Gravedona (Como), con usufrutto vitalizio a favore di Manzini Anna chiamata Rosa fu *Domenico*, ved. Riella, dom. a Gravedona (Como).	Riella *Leone* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Manzini Anna, chiamata Rosa fu *Abbondio*, ved. Riella *e moglie in seconde nozze di Gottifredi Pietro*, dom. a Gravedona (Como), con usufrutto vitalizio a favore di Manzini Anna chiamata Rosa fu *Abbondio*, ved. Riella *e moglie in seconde nozze di Gottifredi Pietro*, dom. a Gravedona (Como).
Id.	40	60 —	Riella Primo fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Manzini Anna, detta Rosa fu *Domenico*, ved. Riella, dom. a Gravedona (Como).	Riella Leone fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Manzini Anna, detta Rosa fu *Abbondio*, ved. Riella *e moglie in seconde nozze di Gottifredi Pietro*, dom. a Gravedona (Como).
P. R. 3,50 %	279982	175 —	Opera Pia Orfanatrofio Femminile di Alcamo (Trapani), vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di *Di Salvatore Gaetano* fu Luigi, dom. ad Alcamo (Trapani).	Come contro, vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di *Salvatori Gaetano Ferdinando* fu Luigi, dom. ad Alcamo (Trapani).
Id.	228702	1.011,50	Ortolina Giuseppe fu Adelfio dom. a Seregno (Milano), con usufrutto a favore di *Longeni Rosa* fu Giovanni, ved. Ortolina, dom. in Seregno (Milano).	Come contro, con usufrutto a favore di *Longoni Rosa Luigia Carolina* fu Giovanni, *ved. in prime nozze di Santambrogio Antonio o Domenico Antonio e in seconde nozze di Ortolina Adelfio*, dom. a Seregno (Milano).
Id.	44520	805 —	Ziacchi Ida fu Eugenio, moglie di Ricciardelli *Alessandro* fu Giovanni, dom. a Milano, vincolata per dote.	Ziacchi Ida fu Eugenio, moglie di Ricciardelli *Antonio Alessandro* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	337295	105 —	*Comar* Agostino fu Lorenzo, dom. a Tovena, comune di Cison di Valmarino (Treviso), con ipoteca per cauzione beneficiaria.	*Comai* Agostino fu Lorenzo, ecc., come contro.
Id.	69363	70 —	Bonjean Enrico di *Alessandro*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a Bonjean *Alessandro* fu *Gaspare*.	Bonjean Enrico di *Pietro Alessandro*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a Bonjean *Pietro Alessandro* fu *Giovanni Gaspare*.
Id.	38400	17,50	Carollo Ignazia di Giuseppe, ved. di *Tumbarello Bartolo*, dom. a Monte S. Giuliano (Trapani).	Carollo Ignazia di Giuseppe, ved. *Tummarello Bartolomeo*, dom. a Monte S. Giuliano (Trapani).
Id.	108897	175 —	*Allevatino* Filippo fu Salvatore, dom. a New Jork.	*Levatino* Filippo fu Salvatore, dom. a New Jork.
Id.	330196	77 —	De Cataldis Giuditta *fu* Giuseppe, *nubile*, dom. a Giffoni (Salerno).	De Cataldis Giuditta *di* Giuseppe, *minore, sotto la patria potestà del padre*, ecc., come contro.
Id.	282897	906,50	Retez *Teresina* fu Antonino, nubile, dom. a Reggio Calabria.	Retez *Maria-Teresa* fu Antonino, ecc., come contro.
Id.	431967	1.050 —	Come sopra.	Come sopra.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	82844	21 —	Binetti *Antonio* fu Ottavio, minore, sotto la patria potestà della madre Pedico Rosa di Nicola, ved. Binetti, dom. in Barletta (Bari).	Binetti *Nicola Antonio* fu Ottavio, ecc., come contro.
Id.	89423	14 —	Come sopra, vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di detta Pedico Rosa.	Come sopra, vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di detta Pedico Rosa.
Id.	275101	2.800 —	*Debernardi* Pierina fu Vittorio, moglie di *Chigi* Alberto, dom. in Torino, con usufrutto a *Meinardi* Irene fu Stefano.	*Debernardi* o *De Bernardi* Pierina fu Vittorio, moglie di *Ghigi* Alberto, dom. in Torino, con usufrutto a *Meynardi* Irene fu Stefano.
Id.	275102	2.625 —	Come sopra, con usufrutto a Gandini *Lina* fu *Sandro*, ved. di Martelli Ottavio.	Come sopra, con usufrutto a Gandini *Adelaide* fu *Leandro*, ecc., come contro.
Id.	275103	1.050 —	Come sopra, con usufrutto a Costa *Virginia* fu Giovanni Battista, ved. di Petrino Giovanni.	Come sopra, con usufrutto a Costa *Maria Virginia* fu Giovanni Battista, ecc., come contro.
Id.	275104	875 —	Come sopra, con usufrutto a Privola Antonietta.	Come sopra, con usufrutto a Privola Antonietta.
Id.	276656	2.800 —	*Debernardi* Silvia fu Vittorio, mogie di Lupo Massimo, dom. a Torino, con usufrutto a *Meinardi* Irene fu Stefano	*Debernardi* o *De Bernardi* Silvia fu Vittorio, moglie di Lupo Massimo, dom. a Torino, con usufrutto a *Meynardi* Irene fu Stefano.
Id.	276657	2.625 —	Come sopra, con usufrutto a Gandini *Lina* fu *Sandro*, ved. di Martelli Ottavio.	Come sopra, con usufrutto a Gandini *Adelaide* fu *Leandro*, ecc., come contro.
Id.	276658	1.050 —	*Debernardi* Silvia fu Vittorio, moglie di Lupo Massimo, con usufrutto a Costa *Virginia* fu Giovanni Battista, ved. di Petrino Giovanni.	*Debernardi* o *De Bernardi* Silvia fu Vittorio, moglie di Lupo Massimo, con usufrutto a Costa *Maria Virginia* fu Giovanni Battista, ecc., come contro.
Id.	276659	875 —	*Debernardi* Silvia fu Vittorio, moglie di Lupo Massimo, dom. a Torino, con usufrutto a Privola Antonietta.	*Debernardi* o *De Bernardi* Silvia, ecc., come contro.
Rend. 5 %	15046	835 —	Macchetto Leonida, Elio e *Giulio* fu Ferdinando, minori, sotto la patria potestà della madre Mazzia Giuseppina di Grato, ved. Macchetto, dom. a Biella (Vercelli), vincolato d'usufrutto a favore di Mazzia Giuseppina di Grato, ved. Macchetto.	Macchetto Leonida, Elio e *Valentino-Giulio* fu Ferdinando, minori, ecc., come contro.
Id.	15045	835 —	Macchetto *Giulio* fu Ferdinando, minore, sotto la patria potestà della madre Mazzia Giuseppina di Grato, ved. Macchetto, dom. in Biella (Vercelli).	Macchetto *Valentino-Giulio* fu Ferdinando, ecc., come contro.
Id.	89997	1.400 —	Congregazione di carità di Treviso per la Fondazione Zenobia Moretti Filippetti, con usufrutto vitalizio a favore di Filippetti *Mario* fu Domenico, dom. a Potenza Picena (Macerata).	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Filippetti *Antonio-Mario* fu Domenco, ecc., come contro.
Id.	161261	1.650 —	Curcio *Rosetta* di Felice, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Canicattì (Agrigento).	Curcio *Rosa-Maria-Chiara* di Felice, ecc., come contro.
Id.	189347	2.660 —	De Angelis Antonio fu Francesco, dom. a Torre Annunziata (Napoli), con usufrutto vitalizio a Vitiello Rosa di Giuseppe, ved. di *Aniello Ruggiero*, dom. a Torre Annunziata (Napoli).	Come contro, con usufrutto vitalizio a Vitiello Rosa di Giuseppe, ved. *De Angelis Francesco*, ecc., come contro.
Id.	189348	2.660 —	De Angelis Benito fu Francesco, dom. a *Torre del Greco* (Napoli), con usufrutto vitalizio come sopra.	De Angelis Benito fu Francesco, dom. a *Torre Annunziata* (Napoli), con usufrutto vitalizio come sopra.
Id.	189349	2.660 —	De Angelis Assunta fu Francesco, nubile, dom. a Torre Annunziata (Napoli), con usufrutto come sopra.	De Angelis Assunta fu Francesco, nubile, dom. a Torre Annunziata (Napoli), con usufrutto come sopra.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	352207	350 —	Longinotti *Emma* di Michele-Antonio, moglie di Bruni Angelo fu Luigi, dom. a Milano.	Longinotti *Maria Catterina Emma* di Michele-Antonio, ecc., come contro.
Id.	821958	199,50	*Rotino* Argentina di *Antonio*, nubile, dom. a Napoli, con ipoteca.	*Robino* Argentina di *Domenicantonio*, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	383432	101,50	Robino Argentina di *Antonio*, ecc., come sopra.	Robino Argentina di *Domenicantonio*, ecc., come sopra.
B. T. 1949 (Serie A)	10407	Capitale 4.000 —	Nicolotti Clara fu Giacomo, dom. a Galliate (Novara), con usufrutto vitalizio a favore di Pollastro Lorenzina fu *Battista* dom. a Galliate (Novara).	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Pollastro Lorenzina fu *Giovanni Battista, ved. di Nicolotti Giacomo*, dom. a Galliate (Novara).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 1° dicembre 1942-XXI

(4507) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 7 gennaio 1943-XXI - N. 3

Albania (I)	6,25
Argentina (U)	4,45
Australia (I)	60,23
Belgio (C)	3,0418
Bolivia (I)	43,70
Brasile (I)	6,9961
Bulgaria (C) (1)	23,42
Id. (C) (2)	22,98
Canadà (I)	15,97
Cile (I)	0,7125
Cina (Nanchino) (I)	0,8055
Columbia (I)	10,877
Costarica (I)	3,366
Croazia (C)	38 —
Cuba (I)	19 —
Danimarca (C)	3,9698
Egitto (I)	75,28
Equador (I)	1,3870
Estonia (C)	4,697
Finlandia (C)	38,91
Francia (I)	38 —
Germania (U) (C)	7,6045
Giappone (U)	4,475
Gran Bret. (I)	75,28
Grecia (C)	12,50
Guatemala (I)	19 —
Haiti (I)	3,80
Honduras (I)	9,50
India (I)	5,6464
Indocina (I)	4,4078
Iran (I)	1,1103
Islanda (I)	2,9247
Lettonia (C)	3,6751
Lituania (C)	3,3003
Messico (I)	3,933
Nicaragua (I)	3,80
Norvegia (C)	4,3215
Nuova Zel. (I)	60,23
Olanda (C)	10,09
Perù (I)	2,9925
Polonia (C)	380,23
Portogallo (U)	0,8050
Id. (C)	0,7975
Romania (C)	10,5263
Russia (I)	3,5860
Salvador (I)	7,60
Serbia (I)	38 —
Slovacchia (C)	65,40
Spagna (C) (1)	173,61
Id. (C) (2)	169,40
S. U. America (I)	19 —
Svezia (U)	4,53
Id. (C)	4,529
Svizzera (U)	441 —
Id. (C)	441 —
Tailandia (I)	4,475
Turchia (C)	15,29
Ungheria (C) (1)	4,67976
Id. (C) (2)	4,56395
Unione S. Aff. (I)	75,28
Uruguay (I)	10,08
Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	85 —
Id. 3,50 % (1902)	84,30
Id. 3 % lordo	71,90
Id. 5 % (1935)	91,975
Redimib. 3,50 % (1934)	82 —
Id. 5 % (1936)	93,325
Id. 4,75 % (1924)	495,475
Obblig. Venezie 3,50 %	96,80
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,525
Id. 4 % (15-12-43)	98,975
Id. 5 % (1944)	98,90
Id. 5 % (1949)	95,[illegible]5
Id. 5 % (15-2-50)	95,[illegible]25
Id. 5 % (15-9-50)	95,50
Id. 5 % (15-4-51)	95,55

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca del Mezzogiorno, in liquidazione, con sede in Salerno.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca del Mezzogiorno, società anonima, con sede in Salerno, e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Dispone:

Il dott. Luigi Bergamo di Oreste è nominato commissario liquidatore della Banca del Mezzogiorno, società anonima, con sede in Salerno, ed i signori dott. Luigi Rispoli fu Raffaele, avv. Vincenzo Ricciardi fu Ernesto e dott. Ettore Ruggi D'Aragona di Roberto sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Banca stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 dicembre 1942-XXI

(48) V. AZZOLINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per il conferimento di otto borse di studio per il perfezionamento nelle discipline fitopatologiche

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 9 del regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, numero 1700;

Ravvisata l'opportunità di conferire alcune borse di studio a laureati in scienze agrarie o in scienze naturali, al fine di preparare il personale tecnico specializzato nell'entomologia agraria e nella patologia vegetale, atto ad affrontare il problema della difesa dell'agricoltura nazionale dai danni che ad essa arrecano i parassiti animali e vegetali delle piante;

Sentito il Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli e per esami a otto borse di studio per il perfezionamento nelle discipline fitopatologiche presso i Regi istituti di ricerca e di sperimentazione scientifica per la fitopatologia, nonchè presso i Regi osservatori per le malattie delle piante.

Possono partecipare al detto concorso i cittadini italiani, di razza ariana, i quali abbiano conseguito la laurea in scienze agrarie o in scienze naturali da non oltre otto anni, computati dal termine di scadenza del concorso.

L'importo di ciascuna borsa di studio, che avrà la durata di un anno, a partire dal 1° febbraio 1943-XXI, è di L. 15.000 (quindicimila) pagabile a rate mensili posticipate.

La complessiva spesa di L. 120.000 (centoventimila) graverà sul cap. 30 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1942-1943 e sul corrispondente capitolo dell'esercizio futuro.

Art. 2.

Gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - non oltre il 15 gennaio 1943-XXI, la domanda in carta legale di L. 8 contenente l'esatta indicazione del domicilio del concorrente e della disciplina nella quale egli desidera perfezionarsi, nonchè una dichiarazione di appartenenza alla razza ariana.

La domanda deve essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea da cui risulti la data di quest'ultimo esame;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato di buona condotta morale, civile e politica;
5) certificato comprovante l'iscrizione al P.N.F., rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia a cui il candidato appartiene, e contenente l'esatta indicazione della data di iscrizione, nonchè gli estremi della tessera per l'anno XX;
6) tutti i titoli e documenti che il candidato creda di presentare nel proprio interesse.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 debono essere redatti su carta legale. Quelli indicati ai numeri 2, 3 e 4 devono essere debitamente legalizzati e di data non anteriore ai mesi tre da quella di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Non sono ammessi al concorso i candidati che facciano riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni o che non facciano pervenire, entro il termine stabilito dal precedente art. 2, la domanda con tutti i titoli e documenti richiesti, ovvero che inviino documenti irregolari.

Art. 4.

L'esame consiste in una prova orale sulla patologia vegetale e sulla entomologia agraria ed ha luogo in Roma presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i giorni degli esami e si nominerà la Commissione esaminatrice la quale compilerà una graduatoria in relazione al merito attribuito ai concorrenti in base ai titoli ed alle prove di esame.

A coloro ai quali saranno assegnate le borse di studio incombe l'obbligo di frequentare ininterrottamente e per le ore di ufficio gli Istituti o i Regi osservatori presso i quali essi devono compiere il proprio perfezionamento sulle discipline fitopatologiche.

Alla corresponsione mensile delle borse si provvede previa presentazione del certificato di prestato servizio, rilasciato dai direttori degli Istituti ed Osservatori predetti.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 1° dicembre 1942-XXI

(53) p. *Il Ministro*: NANNINI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a tre posti di consigliere statistico (gruppo A, grado 8°) nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 28 agosto 1924-II, n. 1294;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 185;
Visto il R. decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335;
Vista la legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4;
Visto il R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27;
Visto il R. decreto 11 luglio 1942-XX, n. 987;
Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera 57638/1175/2/5.16/1.3.1 del 17 novembre 1942-XXI;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per il conferimento di tre posti di consigliere statistico (gruppo *A*, grado 8°) nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale delle finanze, al quale non sono ammesse a partecipare le donne, nè gli appartenenti alla razza ebraica. Possono parteciparvi i cittadini albanesi in possesso dei prescritti requisiti.

Art. 2.

Potranno prender parte al concorso gli impiegati appartenenti al gruppo *A* dei ruoli dipendenti dal Ministero delle finanze o da altri Ministeri, nonchè gli estranei all'Amministrazione, che ne facciano domanda su carta da bollo da L. 8.

La domanda corredata dai documenti richiesti dovrà pervenire alla Direzione generale per il coordinamento tributario, gli affari generali e il personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di 90 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie o all'estero, possono presentare nel suddetto termine la sola domanda, salvo ad esibire i documenti prescritti almeno cinque giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Nella domanda gli aspiranti, oltre che indicare il proprio recapito ed elencare i titoli ed i documenti allegati, dovranno dichiarare se intendono sottoporsi a prove facoltative orali delle seguenti lingue estere: francese, inglese e tedesco.

Art. 3.

A corredo delle domande, salvo quanto viene precisato nel successivo art. 4 dovranno essere prodotti i seguenti documenti, stesi sulle competenti carte bollate e debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita su carta bollata rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII da cui risulti che alla data del presente decreto l'aspirante ha compiuto i 18 anni e non oltrepassati i 30 anni di età.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che, alla data del bando di concorso, siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Il limite massimo di età è elevato:

a) di cinque anni:

per coloro che durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio stesso;

per i legionari fiumani;

per coloro che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, e non oltre il 31 luglio 1939 abbiano partecipato a relative operazioni militari anche se assimilati e militarizzati;

per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o di assimilati, alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto;

b) ad anni 39:

per i mutilati o invalidi di guerra o per la causa nazionale ovvero per gli invalidi della difesa delle Colonie dell'Africa Orientale divenuti tali in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi dal 16 gennaio 1935 (giusto R. decreto-legge 2 dicembre 1936, n. 2111) ovvero per gli invalidi in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 e non oltre il 31 luglio 1939-XVII o in dipendenza dell'attuale conflitto a favore dei quali tutti siano state liquidate pensioni od assegni privilegiati di guerra in applicazione delle vigenti norme;

per gli ex combattenti nonchè per i cittadini che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto quando gli stessi siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

c) per gli aspiranti che comprovino di essere soci di diritto della Unione fascista fra le famiglie numerose.

I suddetti limiti sono aumentati:

a) di anni quattro:

per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

per coloro che oltre ad essere in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma;

b) di anni due per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati;

2) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo da L. 6, dal podestà del Comune di origine di residenza;

3) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 18;

4) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 6 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risieda da un anno, e in caso di residenza per tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

5) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 6 da un ufficiale sanitario militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione fisica, questa dev'essere specificatamente menzionata nel certificato medico, con dichiarazione che non menoma l'attitudine fisica all'impiego di statistico nell'Amministrazione finanziaria.

L'Amministrazione ha facoltà di fare controllare insindacabilmente la dichiarazione sanitaria.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

6) foglio di congedo illimitato ovvero, per coloro che non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o come legionari fiumani o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che, quali militari o assimilati o militarizzati, abbiano prestato servizio non isolato all'estero ed abbiano partecipato alle relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV e non oltre il 31 luglio 1939-XVII o coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o di assimilati, alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle benemerenze di guerra. Essi presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922, o quella di cui alla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, o quella di cui alla circolare n. 657/6 in data 29 novembre 1938-XVII del Ministero della guerra, ovvero analoga dichiarazione della competente autorità militare per l'applicazione del R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio non isolato all'estero prestato, in qualità di militari o di assimilati o di militarizzati dopo il 5 maggio 1936-XIV e non oltre il 31 luglio 1939-XVII, dovranno presentare il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra), o la copia del decreto di concessione della pensione di guerra ovvero il certificato della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimato dalla sede centrale dell'Opera stessa, attestante la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, con precisazione dei documenti sulla cui base la qualità medesima è stata riconosciuta.

I candidati soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione medesima.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio non isolato all'estero, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato in carta bollata rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta bollata del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Coloro che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento o quella di ufficiale della M.V.S.N. dovranno presentare copia dello stato di servizio militare;

7) diploma originale o copia autentica del diploma di laurea in economia e commercio, o in scienze statistiche e demografiche o in scienze statistiche ed attuariali o in ingegneria o in scienze matematiche oppure in matematica e fisica, ovvero del diploma di abilitazione nelle discipline statistiche;

8) certificato su carta da bollo da L. 6 rilasciato o vistato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato, da cui risulti l'appartenenza al P.N.F., nonchè l'anno, mese e giorno di iscrizione. Sono fatte salve le disposizioni per i mutilati e invalidi di guerra.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed i feriti per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919

al 31 dicembre 1925-IV, in possesso del relativo brevetto, che vi risultino iscritti ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, dovranno presentare in luogo del documento di cui alla lettera *d*), apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato, per ratifica, dal Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari oppure da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito. Il certificato dovrà contenere oltre la indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, nonchè, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto.

I certificati relativi ai cittadini residenti all'estero, agli italiani non regnicoli e ai cittadini sammarinesi che si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente, oltre a contenere tutte le indicazioni specificate nel comma stesso, dovranno essere sempre ratificati dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari oppure da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito;

9) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, salvo che il candidato non sia provvisto di un libretto ferroviario;

10) stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I coniugati dovranno inoltre presentare una dichiarazione in carta libera da rilasciarsi dal competente ufficiale di stato civile, da cui risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera e, nell'affermativa se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del predetto decreto-legge, sempre quando il matrimonio sia stato contratto prima dell'entrata in vigore del citato Regio decreto-legge.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 8 e 10 dell'articolo precedente dovranno essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

I concorrenti che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo precedente, salvo a presentare copia del loro stato di servizio, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici. I chiamati alle armi presenteranno un certificato dell'autorità militare in sostituzione dei documenti di cui ai commi 2, 4, 5 e 6 da cui risulti la buona condotta e l'idoneità fisica.

Art. 5.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 6.

Gli esami verteranno sulle materie di cui al programma allegato, che forma parte integrante del presente decreto.

Le prove scritte saranno tre ed avranno luogo in Roma nei giorni che verranno fissati con successivo decreto. Quella orale avrà luogo pure in Roma, in giorno da stabilirsi.

Art. 7.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto per la nomina della Commissione esaminatrice.

Art. 8.

Per la procedura degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e nel regolamento per il personale dipendente dal Ministero delle finanze, approvato con R. decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte e per la prova orale.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non conseguirà la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Al punto assegnato dalla Commissione giudicatrice nella prova orale, la Commissione stessa potrà aggiungere una votazione, nella misura di non oltre un punto per ogni lingua estera che il concorrente dimostri conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

In tal caso la votazione complessiva è formata dalla somma della media dei punti ottenuti nelle prove scritte, del punto riportato nella prova orale e della votazione attribuita per la prova facoltativa secondo la misura fissata nel comma precedente.

Art. 9.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, approvata con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Sui reclami circa la precedenza, che dovranno essere presentati nel termine perentorio di 15 giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, deciderà in via definitiva il Ministro sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 10.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i candidati che nel giudizio sulle prove scritte ed orali avranno riportato complessivamente la classifica migliore. La graduatoria sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata. Sono valutabili anche i titoli preferenziali acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati sono chiamati a sostenere la prova orale.

La nomina dei vincitori del concorso avrà luogo tenute presenti le disposizioni di cui al R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335.

Art. 11.

I vincitori dovranno compiere il periodo di prova prescritto dall'art. 17 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, salvo le eccezioni previste dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 novembre 1942-XXI

Il Ministro: Di Revel

PROGRAMMA DEL CONCORSO PER ESAME

per il conferimento dei tre posti di consigliere statistico (gruppo *A*, grado 8°) nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale delle finanze.

Prove scritte

Parte 1ª:
1) statistica metodologica;
2) statistica economica.

Parte 2ª:
1) analisi matematica (algebrica e infinitesimale);
2) matematica finanziaria ed attuariale.

Parte 3ª:
1) economia corporativa;
2) scienza delle finanze e ordinamento tributario italiano.

Prova orale

La prova orale verterà sulle materie delle prove scritte nonchè su:
1) nozioni di diritto civile;
2) nozioni di diritto amministrativo e corporativo.

Roma, addì 26 novembre 1942-XXI.

Il Ministro: Di Revel

(42)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.